

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 12

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto).

(GU n.27 del 6-7-2019)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale
14 ottobre 2008, n. 30

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le parole «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2008, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle operazioni di bonifica, promuove mediante la definizione di linee guida:

a) l'impiego di siti estrattivi inattivi, prioritariamente in sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti le operazioni di bonifica sul territorio regionale;

b) metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformita' con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica.

1-ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri ambientali per la localizzazione, a grande scala, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti contenenti amianto.

1-quater. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la definizione di compensazioni in favore dei territori che ospitano impianti per lo smaltimento dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento in discarica.

1-quinques. Ai fini di quanto previsto dal comma 1-bis, lettera b), la Regione promuove la collaborazione con le strutture accademiche in raccordo con le attivita' svolte dal Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le attivita' svolte sono finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'applicabilita' e della sostenibilita' ambientale ed economica di metodologie alternative allo smaltimento

dell'amianto in discarica.».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008

1. L'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Informazione alla popolazione). - 1. Al fine di garantire l'informazione sulle problematiche dell'amianto e sulle corrette modalita' di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonche' di favorire la diffusione delle buone pratiche, la Giunta regionale indirizza e coordina l'attivazione di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando sportelli a valenza sovracomunale gestiti da comuni associati.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entita', i criteri e le modalita' di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.

3. Sulla base delle indicazioni regionali di cui al comma 1, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto.».

Art. 3

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 30/2008)

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della rete acquedottistica regionale). - 1. Gli impianti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), comprendono le infrastrutture del sistema acquedottistico. La Giunta regionale definisce linee guida per il prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto.

2. La ricognizione delle infrastrutture, prevista dai piani d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contiene le informazioni relative alla presenza di tubazioni e di altri manufatti contenenti amianto.

3. La Regione, nell'ambito delle attivita' di mappatura dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati relativi alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in altro materiale.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse gia' disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziare a finanziamento della legge regionale n. 30/2008.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2019

CHIAMPARINO (Omissis).